



CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO
Provincia di Lecce

ORDINANZA SINDACALE N. 34

OGGETTO: regolamentazione dell'attività di diffusione di musica all'esterno dei Pubblici esercizi.

VISTA la L. R. n. 24 del 16/04/2015, "Codice del Commercio";

CONSTATATO che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli trattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali;

RITENUTO opportuno, in ragione della vocazione turistica del territorio comunale, che nel periodo 05 agosto – 22 agosto 2021 la disciplina della diffusione della musica all'esterno dei locali pubblici debba soggiacere ad una regolamentazione più flessibile, purché non crei pregiudizio alla quiete e al riposo delle persone;

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire il medesimo limite orario per la diffusione di musica all'esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché dei circoli privati;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», s.m.i..

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

PREMESSO che con Ordinanza 11 giugno 2021 del Ministro della Salute nella Regione Puglia si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

VISTA la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;

VISTO il DPCM 16/04/1999 n.215: “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 18/9/1997: “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 del 18.06.1931, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA la Legge n° 241/1990 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la Legge n° 447/1995;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997;

VISTO il D.P.R. n.616 del 24.07.1997;

VISTA la Legge n° 689/1981 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. n° 227/2011;

RICHIAMATA la normativa inerente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che a seguito della conversione in Legge del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 con L. 21 maggio 2021, n. 69, i termini di gratuità sono passati dal 30/06/2021 al 31/12/2021;

RICHIAMATO l'art. 20 del Codice della Strada di cui al D.lgs. n° 285/92;

ORDINA

L'attività di diffusione della musica dal vivo ~~non~~ potrà essere percepita all'esterno degli stessi locali, fino alle ore 00,30 nel periodo decorrente dal 05 agosto al 22 agosto 2021.

La musica non dal vivo, riprodotta o percepita all'esterno dei locali pubblici, potrà essere percepita all'esterno degli stessi locali a condizione che venga notevolmente ridotta l'intensità sonora garantendo che la diffusione non potrà essere percepita negli ambienti abitativi (musica di sottofondo).

DISPONE

1. Chiunque violi la disposizione di cui al punto precedente, fatta salva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00.

2. In caso di recidiva nel corso dello stesso anno solare, il Sindaco può disporre l'inibizione dell'attività di diffusione di musica.

3. E' data facoltà al Sindaco – su specifica istanza – di rilasciare autorizzazioni in deroga.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Gagliano del Capo ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE CHE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché al Sito Istituzionale dell'ente.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al:

- Alla Prefettura di Lecce;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al locale Comando Stazione Carabinieri;

Per porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, li 05/08/2021

IL SINDACO

Dott. Gianfranco Melcarne



